



CONSEGNATO NELLA SEDUTA
DEL ...2.2.NOV.2012.....



CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME
12/155/CU9/C5

**PARERE SULLO SCHEMA DI DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA
REPUBBLICA RECANTE REGOLAMENTO CONCERNENTE LA
DISCIPLINA DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE E LA
SEMPLIFICAZIONE DI ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI IN MATERIA
AMBIENTALE GRAVANTI SU PICCOLE E MEDIE IMPRESE E SUGLI
IMPIANTI NON SOGGETTI AD AUTORIZZAZIONE INTEGRATA
AMBIENTALE, A NORMA DELL'ARTICOLO 23 DEL DECRETO-LEGGE 9
FEBBRAIO 2012, N. 5, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA
LEGGE 4 APRILE 2012, N. 35.**

Punto 9) O.d.g. Conferenza Unificata

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome esprime parere favorevole condizionato all'accoglimento integrale delle proposte emendative di seguito riportate.

Roma, 22 novembre 2012

Allegato 1

Emendamenti richiesti dalle Regioni e dalle Province autonome relativi a

Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi materia ambientale gravanti sulle imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35.

Torino, 12 novembre 2012

Schema REGOLAMENTO del 13-9-2012

Emendamenti accettati in sede Tecnica del
18/10/2012 e 07/11/2012

Proposta riformulazione interregionale 12 e
13/11/2012

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto l'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

Vista la legge 26 ottobre 1995, n. 447, recante legge quadro sull'inquinamento acustico;

Visti gli articoli 20, 20-bis e 20-ter della legge 15 marzo 1997, n. 59, recante delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per



Schema REGOLAMENTO del 13-9-2012

**Emendamenti accettati in sede Tecnica del
18/10/2012 e 07/11/2012**

**Proposta riformulazione interregionale 12 e
13/11/2012**

la semplificazione amministrativa”;

Visto il regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008 ai fini della definizione delle piccole e medie imprese;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale;

Visti gli articoli 25 e 38 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria”, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;


Visto l'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 recante regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 2011, n. 227 recante regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

Visto il decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005, recante adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie



Schema REGOLAMENTO del 13-9-2012

imprese" ed, in particolare, l'articolo 2;

Visto il decreto interministeriale 10 novembre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.267 del 16 novembre 2012, recante misure per l'attuazione dello sportello unico per le attività produttive di cui all'articolo 38, comma 3-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del ...;

Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del ...;

Acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del ...;

Sulla proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e del Ministro dello sviluppo economico;

Emana

Il seguente regolamento

CAPO I

Principi generali

Art. 1 (Ambito di applicazione)

1. Il presente regolamento si applica alle categorie di imprese di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005, nonché agli impianti non soggetti alle disposizioni in materia di autorizzazione integrata ambientale.

Emendamenti accettati in sede Tecnica del 18/10/2012 e 07/11/2012

Visto il decreto interministeriale 10 novembre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 267 del 16 novembre 2011

Proposta riformulazione interregionale 12 e 13/11/2012



Seconda del d.lgs. 152/2006.

SOPPRESSIONE

2. Le imprese attestano l'appartenenza alle categorie di cui al comma 1 mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa.

3. **Le disposizioni del presente regolamento non si applicano ai progetti sottoposti alla valutazione di impatto ambientale (VIA) laddove la normativa statale e regionale dispone che il provvedimento finale di VIA comprende e sostituisce tutti gli atti di assenso, comunque denominati, in materia ambientale, ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.**

Art. 2 (Definizioni)

1. Ai fini del presente regolamento, si intende per:

a) autorizzazione unica ambientale: il provvedimento, rilasciato dallo sportello unico per le attività produttive, che sostituisce gli atti di comunicazione, notifica ed autorizzazione in materia ambientale di cui all'articolo 3 del presente regolamento;

b) autorità competente: la regione, la provincia autonoma o la diversa autorità indicata dalla normativa regionale quale competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'autorizzazione unica ambientale;

b) autorità competente: la regione, la provincia autonoma o la diversa autorità indicata dalla normativa regionale quale competente all'adozione dell'atto di autorizzazione, rinnovo e aggiornamento dell'autorizzazione unica ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 ovvero con la determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241; resta salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 6

(testo riformulato dal Ministero e accolto dalle



Schema REGOLAMENTO del 13-9-2012

**Emendamenti accettati in sede Tecnica del
18/10/2012 e 07/11/2012**

Regioni)

**Proposta riformulazione interregionale 12 e
13/11/2012**

c) soggetti competenti in materia ambientale: le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici che, in base alla normativa vigente, intervengono nei procedimenti sostituiti dall'autorizzazione unica ambientale;

c) soggetti competenti in materia ambientale: le pubbliche amministrazioni competenti al rilascio di autorizzazioni, concessioni, atti di assenso o nulla osta, comunque denominati, nei procedimenti di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, sostituiti dall'autorizzazione unica ambientale. Non sono comprese le amministrazioni competenti in via ordinaria al rilascio dei titoli abilitativi di cui all'articolo 3 commi 1 e 2, sostituite dall'autorità competente di cui alla lettera b);

c bis) gestore: la persona fisica o giuridica che ha potere decisionale circa l'installazione o l'esercizio dello stabilimento e che è responsabile dell'applicazione dei limiti e delle prescrizioni disciplinate dal presente decreto;

d) sportello unico per le attività produttive (SUAP): l'unico punto di accesso per il richiedente in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti la sua attività produttiva, che fornisce una risposta unica e tempestiva in luogo di tutte le pubbliche amministrazioni, comunque coinvolte nel procedimento, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160;

e) modifica: ogni variazione al progetto, già autorizzato, realizzato o in fase di realizzazione dell'impresa o dell'impianto, che possa produrre effetti sull'ambiente;

e) modifica: ogni variazione al progetto, già autorizzato, realizzato o in fase di realizzazione dell'impresa o dell'impianto, che possa produrre effetti sull'ambiente;

f) modifica sostanziale di un progetto, opera o di un impianto: ogni modifica considerata sostanziale ai sensi delle normative di settore che disciplinano gli atti di comunicazione, notifica e autorizzazione in materia ambientale compresi nell'autorizzazione unica ambientale in quanto possa produrre effetti negativi e significativi sull'ambiente.

f) modifica sostanziale ~~di un progetto, opera o di un~~ impianto: ogni modifica considerata sostanziale ai sensi delle normative di settore che disciplinano gli atti di comunicazione, notifica e autorizzazione in materia ambientale compresi nell'autorizzazione unica ambientale **ovvero** in quanto possa produrre effetti negativi e significativi sull'ambiente.

Il Ministero si riserva un'ulteriore riflessione sul punto.



CAPO II Autorizzazione unica ambientale

Art. 3 (Autorizzazione unica ambientale)

1. Le imprese e i gestori degli impianti di cui all'articolo 1 presentano domanda di autorizzazione unica ambientale nel caso in cui siano assoggettati, ai sensi della normativa vigente, al rilascio, alla formazione, al rinnovo o all'aggiornamento di almeno due dei seguenti titoli abilitativi:
 - a) autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
 - b) comunicazione preventiva di cui all'articolo 112 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste;
 - c) autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
 - d) autorizzazione generale di cui all'articolo 272 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
 - e) ~~nulla osta di cui all'articolo 8, commi 4 e 6 della legge 26 ottobre 1995, n. 447;~~ **comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8, commi 4 e 6 della legge 26 ottobre 1995, n. 447;**
 - f) autorizzazione all'utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99;
 - g) comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli articoli 215 e 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
 2. Nel rispetto della disciplina comunitaria vigente in materia, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono individuare ulteriori atti di comunicazione, **notifica ed autorizzazione in materia ambientale** che possono essere compresi nell'autorizzazione unica ambientale.
2. Nel rispetto della disciplina comunitaria e nazionale vigente in materia, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono individuare **azioni di monitoraggio e controllo nonché** ulteriori atti di comunicazione, **notifica ed autorizzazione in materia ambientale** che possono essere compresi



Schema REGOLAMENTO del 13-9-2012

**Emendamenti accettati in sede Tecnica del
18/10/2012 e 07/11/2012**

**Proposta riformulazione interregionale 12 e
13/11/2012**

nell'autorizzazione unica ambientale.

3. È fatta comunque salva la facoltà delle imprese e dei gestori degli impianti di cui al comma 1 di avvalersi dell'autorizzazione unica ambientale nei casi in cui l'istanza riguardi uno solo dei titoli di cui al comma 1 ovvero di non avvalersene nel caso in cui si tratti di attività soggette solo a comunicazione, ferma restando la presentazione della comunicazione per il tramite del SUAP.
3. È fatta comunque salva la facoltà delle imprese e dei gestori degli impianti di cui al ~~comma~~ **ai commi 1 e 2** di avvalersi dell'autorizzazione unica ambientale nei casi in cui l'istanza riguardi ~~uno solo dei titoli di cui al comma 1~~ **ai commi 1 e 2** ovvero di non avvalersene nel caso in cui si tratti di attività soggette solo a comunicazione, ferma restando la presentazione della comunicazione per il tramite del SUAP.
- ~~1. e 2. ovvero di non avvalersi dell'autorizzazione unica ambientale nel caso in cui si tratti di attività soggette solo a comunicazione ovvero ad autorizzazione di carattere generale, ferma restando la presentazione della comunicazione o dell'istanza per il tramite del SUAP.~~

4. Nei casi in cui si procede alla verifica di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, l'autorizzazione unica ambientale può essere richiesta solo dopo che l'autorità competente a tale verifica abbia valutato di non assoggettare alla VIA i relativi progetti.

5. L'autorizzazione unica ambientale contiene tutti gli elementi previsti dalle normative di settore per le autorizzazioni e gli altri atti che sostituisce e definisce le modalità per lo svolgimento delle attività di autocontrollo, individuate dall'autorità competente tenendo conto della dimensione dell'impresa e del settore scarichi contenenti sostanze pericolose, di cui all'articolo 108 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le imprese e i gestori degli impianti autorizzati devono presentare, almeno ogni quattro anni, una comunicazione contenente gli esiti delle attività di autocontrollo competente, la quale può procedere all'aggiornamento delle condizioni autorizzative qualora dalla comunicazione emerga che l'inquinamento provocato dall'attività e dall'impianto è tale da renderlo necessario. Tale aggiornamento non modifica la durata dell'autorizzazione.
5. L'autorizzazione unica ambientale contiene tutti gli elementi previsti dalle normative di settore per le autorizzazioni e gli altri atti che sostituisce e definisce le modalità per lo svolgimento delle attività di autocontrollo, ~~ove previste, individuate dall'autorità competente tenendo conto della dimensione dell'impresa e del settore scarichi contenenti sostanze pericolose, di cui all'articolo 108 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le imprese e i gestori degli impianti autorizzati devono presentare, almeno ogni quattro anni, una comunicazione contenente gli esiti delle attività di autocontrollo competente, la quale può procedere all'aggiornamento delle condizioni autorizzative qualora dalla comunicazione emerga che l'inquinamento provocato dall'attività e dall'impianto è tale da renderlo necessario. Tale aggiornamento non modifica la durata dell'autorizzazione.~~ **Le competenze attribuite ai soggetti competenti in via ordinaria all'emanazione degli atti di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, si intendono trasferite all'autorità competente. In caso di scarichi contenenti sostanze pericolose, di cui all'articolo 108 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le imprese e i gestori degli impianti autorizzati devono presentare, almeno ogni quattro anni, una comunicazione contenente gli esiti delle attività di autocontrollo all'autorità competente, la quale può procedere all'aggiornamento delle condizioni autorizzative qualora dalla comunicazione emerga che l'inquinamento provocato dall'attività e dall'impianto è tale da renderlo necessario. Tale aggiornamento non modifica la durata dell'autorizzazione.**
6. L'autorizzazione di cui al presente articolo ha durata pari a quindici anni a decorrere dalla data di rilascio.



Art. 4 (Procedura per il rilascio dell'autorizzazione unica ambientale)

1. La domanda per il rilascio dell'autorizzazione unica ambientale corredata dai documenti, dalle dichiarazioni e dalle altre attestazioni previste al SUAP che ne verifica la completezza formale e la trasmette immediatamente, in modalità telematica, all'autorità competente. Nella domanda sono indicati gli atti di comunicazione, notifica e autorizzazione di cui all'articolo 3, per i quali si chiede il rilascio dell'autorizzazione unica ambientale, nonché le informazioni richieste dalle specifiche normative di settore.

1. La domanda per il rilascio dell'autorizzazione unica ambientale corredata dai documenti, dalle dichiarazioni e dalle altre attestazioni previste è presentata al SUAP che la trasmette immediatamente, in modalità telematica, ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) e c) e ne verifica, d'intesa con l'autorità competente, la correttezza formale. Nella domanda sono indicati gli atti di comunicazione, notifica e autorizzazione di cui all'articolo 3, per i quali si chiede il rilascio dell'autorizzazione unica ambientale, nonché le informazioni richieste dalle specifiche normative di settore.

La domanda per il rilascio dell'autorizzazione unica ambientale corredata dai documenti, dalle dichiarazioni e dalle altre attestazioni previste dalle vigenti normative di settore relative agli atti di comunicazione, notifica e autorizzazione di cui all'articolo 3, comma 1 e 2, è presentata al SUAP che la trasmette immediatamente, in modalità telematica, all'autorità competente e ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c) e ne verifica, d'intesa con l'autorità competente, la correttezza formale. Nella domanda sono indicati gli atti di comunicazione, notifica e autorizzazione di cui all'articolo 3, per i quali si chiede il rilascio dell'autorizzazione unica ambientale, nonché le informazioni richieste dalle specifiche normative di settore.

2. Qualora l'autorità competente riscontri che è necessario integrare la documentazione presentata, lo comunica tempestivamente e in modalità telematica al SUAP, precisando gli elementi mancanti. In tal caso si applica l'articolo 2, comma 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il SUAP inoltra immediatamente la richiesta di integrazioni all'impresa o al gestore. Qualora il gestore o l'impresa non abbia depositato la documentazione richiesta entro il termine di cui al citato articolo 2, comma 7, della legge 7 agosto 1990, n. 241, l'istanza si intende ritirata, salva la facoltà per l'impresa o il gestore di chiedere una proroga in ragione della complessità della documentazione da presentare; in tal caso il termine è ulteriormente sospeso per il tempo della proroga.

2. Qualora l'autorità competente riscontri che è necessario integrare la documentazione presentata, lo comunica tempestivamente e in modalità telematica al SUAP, precisando gli elementi mancanti ed il termine per il deposito delle integrazioni.

3. Le verifiche di cui ai commi 1 e 2 si concludono entro trenta giorni dal ricevimento della domanda. Decorso tale termine, in assenza di comunicazioni, l'istanza si intende correttamente presentata.

3. Le verifiche di cui ai commi 1 e 2 si concludono entro trenta giorni dal ricevimento della domanda. Decorso tale termine, in assenza di comunicazioni, l'istanza si intende correttamente presentata. Nel caso di richiesta di integrazione documentale ai sensi del comma 2, si applica l'articolo 2, comma 7, della legge 7 agosto 1990, n. 241. Qualora il gestore o l'impresa non abbia depositato la documentazione richiesta entro il termine fissato dall'autorità competente, l'istanza si intende ritirata, fatta salva la facoltà per l'impresa o il gestore di chiedere una proroga in ragione della complessità della documentazione

3. Le verifiche di cui ai commi 1 e 2 si concludono entro trenta giorni dal ricevimento della domanda. Decorso tale termine, in assenza di comunicazioni, l'istanza si intende correttamente presentata. Nel caso di richiesta di integrazione documentale ai sensi del comma 2, si applica l'articolo 2, comma 7, della legge 7 agosto 1990, n. 241. Qualora il gestore o l'impresa non abbia depositato la documentazione richiesta entro il termine fissato dall'autorità competente, l'istanza si intende ritirata, fatta salva la facoltà per l'impresa o il gestore di chiedere una proroga in ragione della complessità della documentazione



proroga in ragione della complessità della documentazione da presentare; in tal caso il termine è sospeso per il tempo della proroga.

da presentare; in tal caso il termine è sospeso per il tempo della proroga.

4. Se l'autorizzazione unica ambientale riguarda il rilascio di titoli abilitativi per i quali la conclusione del procedimento è fissata in un termine inferiore o pari a novanta giorni, il SUAP, acquisiti dall'autorità competente i relativi atti di assenso, rilascia il titolo nel termine di novanta giorni dalla presentazione della domanda, ferma restando la facoltà di indire la conferenza di servizi di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160. La conferenza di servizi è sempre indetta nei casi previsti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e nei casi che disciplinano il rilascio, la formazione, il rinnovo o l'aggiornamento dei titoli abilitativi di cui all'articolo 3, comma 1, del presente regolamento compresi nell'autorizzazione unica ambientale.

4. Se l'autorizzazione unica ambientale riguarda il rilascio di titoli abilitativi per i quali la conclusione del procedimento è fissata in un termine inferiore o pari a novanta giorni, il SUAP, acquisiti dall'autorità competente i relativi atti di assenso, a seguito dell'adozione del provvedimento da parte dell'autorità competente, rilascia il titolo nel termine di novanta giorni dalla presentazione della domanda, ferma restando la facoltà di indire la conferenza di servizi di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160. La conferenza di servizi è sempre indetta nei casi previsti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e nei casi previsti dalle normative regionali e di settore che disciplinano il rilascio, la formazione, il rinnovo o l'aggiornamento dei titoli abilitativi di cui all'articolo 3, comma 1 e 2, del presente regolamento compresi nell'autorizzazione unica ambientale.

OSSERVAZIONE: la creazione di un nuovo procedimento e di una nuova autorità competente richiede la fissazione di tempi propri del procedimento di neoistituzione, senza necessariamente far riferimento ai titoli abilitativi sostituiti.

4. Se l'autorizzazione unica ambientale riguarda il rilascio di titoli abilitativi per i quali la conclusione del procedimento è fissata in un termine inferiore o pari a novanta giorni, il SUAP, acquisiti dall'autorità competente i relativi atti di assenso, a seguito dell'adozione dell'atto di autorizzazione unica ambientale, provvede da parte dell'autorità competente, rilascia il titolo nel termine di novanta giorni dalla presentazione della domanda, ferma restando la facoltà di indire la conferenza di servizi di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160. La conferenza di servizi è sempre indetta nei casi previsti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e nei casi previsti dalle normative regionali e di settore che disciplinano il rilascio, la formazione, il rinnovo o l'aggiornamento dei titoli abilitativi di cui all'articolo 3, comma 1 e 2, del presente regolamento compresi nell'autorizzazione unica ambientale.

5. Se l'autorizzazione unica ambientale riguarda il rilascio di titoli abilitativi per i quali almeno uno dei termini di conclusione del procedimento è superiore a novanta giorni, il SUAP, salvo quanto previsto al comma 6, indice, entro trenta giorni dalla ricezione della domanda, la conferenza di servizi di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160. In tale caso, l'autorità competente si esprime sull'autorizzazione unica ambientale entro centoventi giorni dal ricevimento della domanda o, in caso di richiesta di integrazione della documentazione, ai sensi dell'articolo 14-ter, comma 8, della legge 7 agosto 1990, n. 241, entro il termine di centocinquanta giorni dal ricevimento della domanda medesima. Le amministrazioni che esprimono

5. Se l'autorizzazione unica ambientale riguarda il rilascio di titoli abilitativi per i quali almeno uno dei termini di conclusione del procedimento è superiore a novanta giorni, il SUAP, salvo quanto previsto al comma 6, indice, entro trenta giorni dalla ricezione della domanda, la conferenza di servizi di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160. In tale caso, l'autorità competente si esprime sull'autorizzazione unica ambientale entro centoventi giorni dal ricevimento della domanda o, in caso di richiesta di integrazione della documentazione, ai sensi dell'articolo 14-ter, comma 8, della legge 7 agosto 1990, n. 241, entro il termine di centocinquanta giorni dal ricevimento della domanda medesima. Le amministrazioni I soggetti



Schema REGOLAMENTO del 13-9-2012

Emendamenti accettati in sede Tecnica del
18/10/2012 e 07/11/2012

Proposta riformulazione interregionale 12 e
13/11/2012

parere positivo possono non intervenire alla conferenza di servizi e trasmettere i relativi atti di assenso, dei quali si tiene conto ai fini della individuazione delle posizioni prevalenti per l'adozione della determinazione motivata di conclusione del procedimento, di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

6. Qualora sia necessario acquisire esclusivamente pareri, nulla osta, atti di assenso comunque denominati dei soggetti competenti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), ai soli fini del rilascio, della formazione, del rinnovo o dell'aggiornamento di titoli abilitativi di cui all'articolo 3, comma 1 del presente regolamento, il SUAP trasmette la relativa documentazione all'autorità competente che, ove previsto, convoca la conferenza di servizi di cui ai commi 4 e 5.

competenti in materia ambientale di cui all'articolo 2, comma 1 lett. c), che esprimono parere positivo possono non intervenire alla conferenza di servizi e trasmettere i relativi atti di assenso, dei quali si tiene conto ai fini della individuazione delle posizioni prevalenti per l'adozione della determinazione motivata di conclusione del procedimento, di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

6. Qualora sia necessario acquisire esclusivamente pareri, nulla osta, atti di assenso comunque denominati dei soggetti competenti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), ai fini del rinnovo o dell'aggiornamento di titoli abilitativi di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, del presente regolamento nonché, in sede di prima applicazione del presente regolamento, ai fini del rilascio dei medesimi titoli per gli impianti esistenti, il SUAP trasmette la relativa documentazione all'autorità competente che, ove previsto, convoca la conferenza di servizi di cui ai commi 4 e 5 di cui agli articoli 14 e seguenti della l. 241/1990

7. L'autorità competente trasmette, in modalità telematica, ogni comunicazione al proponente tramite il SUAP e mette a disposizione del medesimo tutte le informazioni sulla documentazione da presentare e sull'iter relativo alla procedura di autorizzazione unica ambientale. Il SUAP, assicura a tutti gli interessati le informazioni sugli adempimenti in materia secondo quanto previsto dall'articolo 6 del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e dall'articolo 54 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Art. 5 (Rinnovo dell'autorizzazione unica ambientale)

1. Ai fini del rinnovo dell'autorizzazione unica ambientale, il titolare della stessa, almeno sei mesi prima della scadenza, qualora non si siano verificate modificazioni rispetto ai presupposti della autorizzazione già rilasciata, tramite il SUAP, un'istanza corredata dalla

7. L'autorità competente trasmette, in modalità telematica, ogni comunicazione al proponente gestore tramite il SUAP e mette a disposizione del medesimo tutte le informazioni sulla documentazione da presentare e sull'iter relativo alla procedura di autorizzazione unica ambientale. Il SUAP, assicura a tutti gli interessati le informazioni sugli adempimenti in materia secondo quanto previsto dall'articolo 6 del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e dall'articolo 54 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.



Schema REGOLAMENTO del 13-9-2012

**Emendamenti accettati in sede Tecnica del
18/10/2012 e 07/11/2012**

**Proposta riformulazione interregionale 12 e
13/11/2012**

documentazione aggiornata di cui all'art. 4, comma 1.

presenta all'autorità competente tramite il SUAP, ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, un'istanza corredata di dichiarazione sostitutiva di cui all'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attestati che sono rimaste immutate le condizioni di esercizio indicate nel corso del procedimento di autorizzazione.

2. La modalità semplificata per il rinnovo di cui al comma 1 non si applica in caso di:

2. È consentito far riferimento alla documentazione eventualmente già in possesso dell'Autorità competente nel caso in cui le condizioni d'esercizio, o comunque le informazioni in essa contenute siano rimaste immutate.

a) impianti che, pur non superando le soglie di cui all'allegato VIII alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e pertanto non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, svolgono attività corrispondenti alle categorie elencate in tale allegato;

b) scarichi contenenti sostanze pericolose di cui all'articolo 108 del medesimo decreto legislativo;

c) emissione di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla parte II dell'allegato I alla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

d) utilizzo, nell'impianto o nell'attività, delle sostanze o dei preparati classificati dal decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, come cancerogeni, mutageni o tossici per la riproduzione, a causa del loro tenore di COV, e ai quali sono state assegnate o devono essere apposte le indicazioni di pericolo H340, H350, H350I, H360D o H360F.

3. L'autorità competente si esprime sulla domanda di rinnovo secondo la procedura prevista dall'art. 4.

3. Nei casi di cui al comma 2 o qualora vengano comunicate modifiche alle condizioni di esercizio, il titolare dell'autorizzazione unica ambientale, almeno sei mesi prima della scadenza, invia all'autorità competente tramite il SUAP una domanda di rinnovo con le modalità di cui all'articolo 4.



Schema REGOLAMENTO del 13-9-2012

Emendamenti accettati in sede Tecnica del
18/10/2012 e 07/11/2012

Proposta riformulazione interregionale 12 e
13/11/2012

4. Per le attività e gli impianti per cui le istanze di rinnovo sono presentate nei termini di cui al comma 1 o 3, nelle more dell'adozione del provvedimento di rinnovo, l'esercizio dell'attività o dell'impianto può continuare sulla base della precedente autorizzazione.

4. Per le attività e gli impianti per cui le istanze di rinnovo sono presentate nei termini di cui al comma 1, nelle more dell'adozione del provvedimento di rinnovo, fatta salva diversa previsione contenuta nella specifica normativa di settore, l'esercizio dell'attività o dell'impianto può continuare sulla base della precedente autorizzazione.

5. L'autorità competente può comunque imporre il rinnovo dell'autorizzazione, o la revisione delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione stessa, prima della scadenza quando:

a) le prescrizioni stabilite nella stessa impediscono o pregiudichino il conseguimento degli obiettivi di qualità ambientale stabiliti dagli strumenti di pianificazione e programmazione di settore;

b) nuove disposizioni legislative comunitarie, statali o regionali lo esigono.

Art. 6 (Modifiche)

1. L'impresa o il gestore che intende effettuare una modifica dell'attività o dell'impianto ne dà comunicazione all'autorità competente e, salvo quanto previsto dal comma 3, nel caso in cui quest'ultima non si esprima entro sessanta giorni dalla comunicazione, può procedere all'esecuzione della modifica. L'autorità competente provvede, ove necessario, ad aggiornare l'autorizzazione in atto e tale aggiornamento non incide sulla durata dell'autorizzazione.

2. L'impresa o il gestore che intende effettuare una modifica sostanziale presenta una domanda di autorizzazione ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 4.

3. L'autorità competente, se ritiene che la modifica comunicata ai sensi del comma 1 è una modifica sostanziale, nei trenta giorni successivi alla comunicazione medesima, ordina all'impresa o al gestore, di presentare

1. L'impresa o il gestore che intende effettuare una modifica dell'attività o dell'impianto ne dà comunicazione all'autorità competente e, salvo quanto previsto dal comma 3, nel caso in cui quest'ultima non si esprima entro sessanta giorni dalla comunicazione, **previa diffida da adempiere nei termine perentorio di trenta giorni e nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 2bis della legge 7.08.1990, n. 241 e s.m.i.**, può procedere all'esecuzione della modifica. L'autorità competente provvede, ove necessario, ad aggiornare l'autorizzazione in atto e tale aggiornamento non incide sulla durata dell'autorizzazione.

se ritiene che la modifica comunicata ai sensi del comma 1 è una modifica sostanziale, nei trenta giorni successivi alla comunicazione medesima, ordina all'impresa o al gestore, di presentare



Schema REGOLAMENTO del 13-9-2012

Emendamenti accettati in sede Tecnica del 18/10/2012 e 07/11/2012

Proposta riformulazione interregionale 12 e 13/11/2012

una domanda di autorizzazione ai sensi e per gli effetti, di cui all'art. 4 e la modifica comunicata non può essere eseguita.

4. Le Regioni e le Province Autonome possono, nel rispetto delle norme di settore vigenti, definire ulteriori criteri per la qualificazione delle modifiche sostanziali e indicare modifiche non sostanziali per le quali non vi è l'obbligo di effettuare la comunicazione di cui al comma 1.

una domanda di autorizzazione ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 4 e la modifica comunicata non può essere eseguita sino al rilascio della nuova autorizzazione.

CAPO III

Disposizioni in materia di emissioni in atmosfera

Art. 7 (Autorizzazioni di carattere generale)

1. E' fatta salva la facoltà dell'impresa o del gestore di richiedere tramite il SUAP, ricorrendone i presupposti, l'adesione all'autorizzazione di carattere generale ai sensi dell'articolo 272, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al soggetto competente.

2. Per gli stabilimenti in cui sono presenti esclusivamente gli impianti e le attività di cui alla parte II dell'allegato IV alla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nelle more dell'adozione delle autorizzazioni di carattere generale previste dall'articolo 272, comma 2, del medesimo decreto legislativo da parte dell'autorità di cui all'articolo 268, comma 1, lettera o), le imprese e i gestori degli stabilimenti interessati comunicano tramite il SUAP a tale autorità o ad altra autorità da questa delegata la propria adesione alle autorizzazioni generali riportate nell'allegato I al presente regolamento, il quale trova applicazione in ciascuna regione sino all'adozione della pertinente disciplina regionale.

3. Le autorizzazioni generali adottate dalle autorità di cui all'articolo 268, comma 1, lettera o), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo l'entrata in vigore del presente regolamento sostituiscono, per il territorio interessato, quelle riportate nell'allegato I. Sono fatte comunque salve, fino alla scadenza, le adesioni alle

1. E' fatta salva la facoltà dell'impresa o del gestore di richiedere aderire, tramite il SUAP, ricorrendone i presupposti, l'adesione all'autorizzazione di carattere generale ai sensi dell'articolo 272, comma 2 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 al soggetto competente.

2. Per gli stabilimenti in cui sono presenti esclusivamente gli impianti e le attività di cui alla parte II dell'allegato IV alla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nelle more dell'adozione delle autorizzazioni di carattere generale previste dall'articolo 272, comma 2, del medesimo decreto legislativo da parte dell'autorità di cui all'articolo 268, comma 1, lettera o), le imprese e i gestori degli stabilimenti interessati comunicano tramite il SUAP a tale autorità o ad altra autorità da questa delegata la propria adesione alle autorizzazioni generali riportate nell'allegato I al presente regolamento, il quale trova applicazione in ciascuna regione sino all'adozione della pertinente disciplina regionale.

3. Le autorizzazioni generali adottate dalle autorità di cui all'articolo 268, comma 1, lettera o), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo l'entrata in vigore del presente regolamento sostituiscono, per il territorio interessato, quelle riportate nell'allegato I. Sono fatte comunque salve, fino alla scadenza, le adesioni alle



autorizzazioni generali di cui all'allegato I.

autorizzazioni generali di cui all'allegato I.

CAPO IV

Disposizioni attuative

Art. 8 (Oneri istruttori e tariffe)

1. In relazione ai procedimenti disciplinati nel presente regolamento sono posti a carico dell'interessato le spese e i diritti previsti da disposizioni di leggi statali e regionali vigenti nelle misure ivi stabilite. Possono essere, altresì, previsti diritti di istruttoria la cui misura, sommata agli oneri di cui al precedente periodo, non può comunque eccedere quella complessivamente posta a carico dell'interessato prima dell'entrata in vigore del presente regolamento per i singoli procedimenti relativi ai titoli abilitanti sostituiti dalla autorizzazione unica ambientale.

1. In relazione ai procedimenti disciplinati nel presente regolamento sono posti a carico dell'interessato le spese e i diritti previsti da disposizioni di leggi statali e regionali vigenti nelle misure ivi stabilite. Possono essere, altresì, previsti diritti di istruttoria la cui misura, sommata agli oneri di cui al precedente periodo, non può comunque eccedere quella complessivamente posta a carico dell'interessato prima dell'entrata in vigore del presente regolamento per i singoli procedimenti relativi ai titoli abilitanti sostituiti dalla autorizzazione unica ambientale.

1. In relazione ai procedimenti disciplinati nel presente regolamento sono posti a carico dell'interessato le spese e i diritti previsti da disposizioni di leggi statali e regionali vigenti nelle misure ivi stabilite. **Le regioni**, anche in considerazione di quanto previsto all'articolo 3 comma 2, **possono prevedere diritti di istruttoria** la cui misura, sommata agli oneri di cui al precedente periodo, non può comunque eccedere quella complessivamente posta a carico dell'interessato prima dell'entrata in vigore del presente regolamento per i singoli procedimenti relativi ai titoli abilitanti sostituiti dalla autorizzazione unica ambientale.

Art. 9 (Monitoraggio)

1. I Ministri dell'ambiente della tutela del territorio e del mare, dello sviluppo economico e per la pubblica amministrazione e la semplificazione, in raccordo con la Conferenza Unificata e sentite le associazioni imprenditoriali, predispongono forme di monitoraggio almeno annuali sull'attuazione del presente regolamento volte a verificare, tra l'altro, il numero delle domande presentate al SUAP, i tempi impiegati per l'istruttoria, per l'invio telematico della documentazione agli enti competenti e per il rilascio dell'autorizzazione unica ambientale, nonché il rispetto dei tempi previsti per lo svolgimento della conferenza di servizi.

2. All'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, le amministrazioni interessate provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della

Tali diritti sono introitati dal SUAP che li trasferisce all'autorità competente.



finanza pubblica.

Art. 9 bis (Poteri di controllo e sanzionatori)

1. L'autorità competente vigila sull'applicazione delle disposizioni del presente regolamento nonché delle prescrizioni contenute nell'Autorizzazione Unica Ambientale. Per l'effettuazione dei controlli l'autorità competente si avvale delle Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente.
2. Qualora si accertino violazioni alle disposizioni del presente regolamento nonché delle prescrizioni contenute nella Autorizzazione Unica Ambientale l'autorità competente applica le sanzioni previste dalle pertinenti normative di settore violate.
3. Qualora sia necessario addiveneire alla revoca, annullamento o analogo provvedimento di ritiro dell'autorizzazione unica ambientale, l'autorità competente comunica il medesimo al SUAP ai fini dei provvedimenti di sua competenza.

CAPO V

Disposizioni transitorie e finali

Art. 10 (Disposizioni transitorie)

1. I procedimenti avviati prima dell'entrata in vigore del presente regolamento sono conclusi ai sensi delle norme vigenti al momento dell'avvio dei procedimenti stessi.
2. L'autorizzazione unica ambientale può essere richiesta alla scadenza del primo titolo bilitativi da essa sostituito.
3. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con il Ministro per lo sviluppo economico, previa intesa con la Conferenza Unificata ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è adottato un modello semplificato e unificato per la richiesta di autorizzazione unica ambientale. Sino all'adozione del decreto di cui al primo periodo, le domande per l'ottenimento



Schema REGOLAMENTO dei 13-9-2012

**Emendamenti accettati in sede Tecnica del
18/10/2012 e 07/11/2012**

**Proposta riformulazione interregionale 12 e
13/11/2012**

dell'autorizzazione unica ambientale sono comunque presentate nel rispetto di quanto previsto all'articolo 4, comma 1.

Art. 11 (Poteri sostitutivi e abrogazioni)

1. Decorsi inutilmente i termini per la conclusione dei procedimenti previsti dal presente regolamento, si applica l'articolo 2, commi da 9-bis a 9-quinquies, della legge 7 agosto 1990, n. 241.
2. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i poteri sostitutivi già attribuiti al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per la conclusione dei procedimenti di cui all'articolo 269, comma 3, e per la prosecuzione dell'esercizio degli stabilimenti di cui all'articolo 281, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono attribuiti al soggetto responsabile dei poteri sostitutivi di cui all'articolo 2, comma 9-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241, che li esercita con le modalità e nei termini dei commi 9-ter, 9-quater e 9-quinquies del medesimo articolo.
3. Per la prosecuzione dell'esercizio degli stabilimenti di cui all'articolo 281, commi 1 e 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in caso di mancata pronuncia entro i termini previsti, l'esercizio degli stessi può essere proseguito fino alla scadenza del termine previsto per la pronuncia del soggetto di cui all'articolo 2, comma 9-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241, a cui sia stato richiesto di provvedere ai sensi dell'articolo 269.
4. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) nell'articolo 269, comma 3, il quarto periodo è soppresso;
 - b) nell'articolo 272, comma 2, il quarto e sesto periodo sono soppressi.
 - c) nell'articolo 281:



Schema REGOLAMENTO del 13-9-2012

- 1) al comma 1 le parole : "in caso di mancata pronuncia entro i termini previsti l'esercizio può essere proseguito fino alla scadenza del termine previsto per la pronuncia del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare a cui sia stato richiesto di provvedere ai sensi dell'articolo 269." sono soppresse;
- 2) al comma 3 le parole: "in caso di mancata pronuncia entro i termini previsti l'esercizio può essere proseguito fino alla scadenza del termine previsto per la pronuncia del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare a cui sia stato richiesto di provvedere ai sensi dell'articolo 269." sono soppresse;
- 3) al comma 4 il secondo periodo è soppresso;
- 4) il comma 8 è soppresso;
- 5) il comma 11 è soppresso.

Art. 12 (Clausola d'invarianza finanziaria)

Dall'attuazione del presente provvedimento non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Agli adempimenti previsti le Amministrazioni interessate provvedono con le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il presente decreto, munito del sigillo di Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

**Emendamenti accettati in sede Tecnica del
18/10/2012 e 07/11/2012**

**Proposta riformulazione interregionale 12 e
13/11/2012**



Emendamenti all'Allegato I

Numero Progr.	Riferimento (specifico/comune)	Osservazione	Emendamento proposto
1	Specifico per l'autorizzazione di carattere generale per "Impianti a ciclo chiuso (...)"	Si osserva che l'autorizzazione generale per tale attività è già stata adottata con il D.lgs 152/2006, art. 275 c.20, ove si prevede, per tale attività, l'adesione a quanto riportato nell'allegato III alla parte quinta del D.lgs152/2006.	Eliminazione della lettera mm) dell'allegato In quanto già previsto alla Sezione I della Parte VII dell'Allegato III alla Parte V del d.lgs. 152/2006. Il mantenimento di questa previsione potrebbe ingenerare confusione normativa rispetto ai contenuti del 152/2006.
2	Specifico per le attività che utilizzano sostanze contenenti COV	Per le attività che utilizzano sostanze contenenti composti organici volatili in alcuni casi non sono state fissate le prescrizioni previste dall'art. 275 "emissioni di COV" del d.lgs 152/06, in altri casi è stato limitato l'utilizzo dell'autorizzazione di carattere generale per le attività con utilizzo di COV al di sopra delle soglie previste dall'art. 275; inoltre non è chiaro cosa si intenda per "impurità" nel punto "2.2. contenenti impurità in quantità superiore complessivamente al 0,1% in peso;" e come debba essere verificata tale condizione.	
3	Specifico per alcune tipologie di attività	Nel paragrafo "sostanze inquinanti e prescrizioni specifiche" è indicata la seguente prescrizione: "In caso siano evidenziate comprovate problematiche di molestie olfattive il Sindaco, in qualità di Autorità Sanitaria Locale, potrà imporre l'installazione di idoneo impianto di abbattimento (si veda tabella Sostanze inquinanti e prescrizioni specifiche)". Si	Eliminazione della frase riportata in corsivo Pare inopportuno far riferimento in un Allegato tecnico al potere di ordinanza previsto dall'ordinamento in capo al Sindaco.





		osserva che se per tali attività sono necessari impianti di abbattimento l'autorizzazione generale deve prevederli esplicitamente; inoltre in un provvedimento di semplificazione non pare corretto rimandare ad un provvedimento di altra amministrazione, inficiando di fatto la semplificazione.	
4	Specifico per alcune tipologie di attività	In alcuni campi dell'allegato la dizione "frase di rischio R40" non è stata sostituita con la nuova dizione "frase di rischio H351"	Aggiornamento delle frasi di rischio R40, ove necessario ACCOLTO
5	Specifico alle autorizzazioni generali che prevedono attività di saldatura	Si osserva che per alcune attività vengono autorizzate emissioni di Ni, Cr, Cd, che, ai sensi dell'art. 272, comma 4, non possono essere autorizzate in via generale in quanto individuate dalla Parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del presente d.lgs. 152/06 come sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate.	
6	Comune a tutte le autorizzazioni generali	viene indicata la provincia come autorità alla quale presentare la domanda di autorizzazione e le successive comunicazioni	Sostituzione di "provincia" con autorità competente di cui alla lettera o) dell'art. 269, comma 1, del d.lgs. 152/06; ACCOLTO
7	Comune a tutte le autorizzazioni generali	per tutte le attività il punto 16.4 prevede che: "I risultati delle analisi eseguite all'emissione devono riportare i seguenti dati: • Portata di aeriforme, riferita a condizioni normali ed espressa in Nm3S/h o in Nm3T/h;	Si propone di sostituire con la seguente formulazione, coerente con il sistema di unità di misura SI: "I risultati delle analisi eseguite all'emissione devono riportare i seguenti dati: • Portata di aeriforme espressa in m ³ /h riferita alle

		<ul style="list-style-type: none"> • Concentrazione degli inquinanti, riferita a condizioni normali ed espressa in mg/Nm³ o in mg/Nm³T;.." 	<p>condizioni di temperatura 0°C e pressione 0,101 MPa, previa detrazione del tenore di vapore acqueo;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Concentrazione degli inquinanti espressa in mg/m³ riferita alle condizioni di temperatura 0°C e pressione 0,101 MPa, previa detrazione del tenore di vapore acqueo; <p>ACCOLTO</p>
8	Comune a tutte le autorizzazioni generali	Per tutte le attività il punto 8 fa riferimento ad un non ben circostanziato "progetto di adeguamento". Occorrerebbe specificare tale riferimento come previsto dall'art. 272, comma 2, del d.lgs 152/06, che lo disciplina compiutamente, ad esempio in riferimento ai tempi di adeguamento.	

